Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale

Denominata: "Associazione Live APS, dal vivo è meglio!"

In data 28 febbraio 2023, in Savigliano (CN), via Cuneo n. 44, si sono riunite le seguenti persone:

- Quaglia Daniela, nata a Savigliano il 11/08/1972, residente a Savigliano, via Cuneo 44, cittadina italiana, codice fiscale QGLDNL72M51I470N
- Gaggero Giuseppina, nata a Savigliano il 13/06/1968, residente a Savigliano, via Vigili del Fuoco, 2, cittadina italiana, codice fiscale GGGGPP68H53I470H
- Abbadessa Cristina, nata a Savigliano il 10/07/1982, residente a Sant'Albano Stura, via Ceriolo 72, cittadina italiana, codice fiscale BBDCST82L50I470T
- Mana Gabriella, nata a Savigliano il 18/04/1975, residente a Savigliano, via Mussa 15, cittadina italiana, codice fiscale MNAGRL75D58I470F
- Abbadessa Beatrice, nata a Savigliano il 03/08/2003, residente a Savigliano, via Cuneo 44, cittadina italiana, codice fiscale BBDBRC03M43I470Z
- Costella Noemi, nata a Savigliano il 23/12/2003, residente a Savigliano, via Vigili del Fuoco, 2, cittadina italiana, codice fiscale CSTNMO03T63I470I
- Abbadessa Marco, nato a Savigliano il 23/02/1973, residente a Savigliano, via Cuneo 44, cittadino italiano, codice fiscale BBDMRC73B23I470G

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. È costituita fra le suddette persone comparenti, ai sensi del d. lgs. 117/2017, l'associazione che ha denominazione: "Associazione Live APS, dal vivo è meglio", denominabile anche "Live APS"

Art. 2. L'associazione ha sede a Savigliano (Cn), via Cuneo n. 44.

Art. 3. L'associazione ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha lo scopo di:

- Promuovere l'aggregazione sociale rendendo la musica dal vivo accessibile e fruibile da persone di ogni età, anche in contesti inusuali;
- Favorire l'accesso e la fruizione della musica dal vivo da parte delle fasce sociali normalmente escluse o non abituali;
- Promuovere percorsi di ascolto consapevole, avvicinamento alla musica, approfondimento e specializzazione nello studio e nell'interpretazione musicale;
- Promuovere l'apprendimento della musica da parte delle persone, anche abbattendo barriere di tipo sociale o economico;
- Promuovere la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico musicale, con particolare riferimento alla musica dal vivo intesa sia come performance a se stante, sia come parte di un evento multidisciplinare comprendente altre arti quali, ad esempio, quelle figurative, letterarie, teatrali, coreutiche etc,;
- Promuovere il riuso ed il riutilizzo di strumenti musicali da parte di persone che ne manifestino l'interesse nel rispetto dei valori etici, sociali, ambientali;
- Promuovere la fruizione consapevole della musica come fonte sonora, in relazione al funzionamento, alla salvaguardia ed alle patologie del sistema uditivo;
- Supportare e sostenere le realtà del territorio che operano a scopo benefico e di solidarietà;
- Promuovere il benessere psico-fisico e l'arricchimento culturale dell'individuo;

Art. 4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Art. 6. L'associazione ha come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo:

- Assenza di fini di lucro;
- Esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale di cui l'art. 5 DLGS 117/2017;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e gratuità delle cariche associative;
- Sovranità dell'assemblea.

Art. 7. Si stabilisce che per il primo mandato triennale il Consiglio direttivo sia composto di 3 membri e si nominano a farne parte le seguenti persone alle quali contestualmente si attribuiscono le cariche:

Abbadessa Marco: presidente e tesoriere

Costella Noemi: vicepresidente

Mana Gabriella: segretario

Art. 8. Il primo esercizio sociale si chiude il 31/12 del corrente anno.

Art. 9. Per il primo anno la quota associativa è stabilita in € 20,00. La stessa potrà essere confermata o modificata a cura dell'Assemblea dei Soci per gli anni successivi. I comparenti danno reciproca quietanza prendendo atto del versamento avvenuto in data odierna a cura di tutti i Soci fondatori. Tale somma sarà custodita a cura del Presidente eletto sino all'apertura di apposito c/c bancario sul quale verrà depositata.

Art. 10. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Con la firma in calce al presente atto, le suddette persone accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.

Letto, approvato e sottoscritto:

Quaglia Daniela

Gaggero Giuseppina

Abbadessa Cristina

Mana Gabriella

Abbadessa Beatrice

Costella Noemi

Abbadessa Marco

Statuto dell'"Associazione Live – APS, dal vivo è meglio!"

Art. 1.

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla carta costituzionale, al Codice civile, ed al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'"Associazione Live, dal vivo è meglio!" di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Savigliano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria, se avviene all'interno dello stesso comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli articoli 12 e 20.

Art. 2.

Scopi e finalità

Premessa

La musica, il teatro e le arti performative, in generale, rappresentano un terreno dove forte è la spinta all'equilibrio, all'evoluzione ed al superamento consapevole dei propri limiti, oltre che al riconoscimento ed al rispetto dei ruoli altrui. Esaltando l'espressione di democrazia e di abilità personali al servizio del collettivo, questi ambiti ben si prestano all'evoluzione educativa del fanciullo ed alla realizzazione creativa dell'adulto. La pandemia da COVID-19 ha modificato profondamente la sfera sociale del singolo individuo e della collettività. La sospensione delle attività musicali e culturali dal vivo e la pur necessaria chiusura dei luoghi di ritrovo sono state tra le cause di un progressivo isolamento degli individui.

Inoltre, in una società dove i giovani sono troppo isolati in un mondo virtuale che compromette i rapporti umani ed altera la percezione sensoriale, l'Associazione intende sfruttare la funzione

sociale della musica, promuovendo e diffondendo la musica dal vivo, nonché tutte le arti performative, in particolar modo nel mondo giovanile.

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
   - Promuovere l'aggregazione sociale rendendo la musica dal vivo accessibile e fruibile da persone di ogni età, anche in contesti inusuali;
   - Favorire l'accesso e la fruizione della musica dal vivo da parte delle fasce sociali normalmente escluse o non abituali;
   - Promuovere l'apprendimento della musica da parte delle persone, anche abbattendo barriere di tipo sociale o economico;
   - Promuovere la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico musicale, con particolare riferimento alla musica dal vivo intesa sia come performance a se stante, sia come parte di un evento multidisciplinare comprendente altre arti quali, ad esempio, quelle figurative, letterarie, teatrali, coreutiche etc.;
   - Promuovere la collaborazione con le altre realtà associative e culturali del territorio, già esistenti e di futura costituzione, operanti nel medesimo settore o in settori attigui al fine di ottimizzare le risorse ed armonizzare i rispettivi interventi;
   - Promuovere percorsi di ascolto consapevole, avvicinamento alla musica, approfondimento e specializzazione nello studio e nell'interpretazione musicale;
   - Promuovere il riuso ed il riutilizzo di strumenti musicali da parte di persone che ne manifestino l'interesse nel rispetto dei valori etici, sociali, ambientali;
   - Promuovere la fruizione consapevole della musica come fonte sonora, in relazione al funzionamento, alla salvaguardia ed alle patologie del sistema uditivo;
   - Supportare e sostenere le realtà del territorio che operano a scopo benefico e di solidarietà;
   - Promuovere il benessere psico-fisico e l'arricchimento culturale dell'individuo;

Art. 3.

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune l'Associazione si propone, ai sensi dell'art 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
    - Lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    - Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    - Lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    - Lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    - Lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo uno, commi uno e due, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio del 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere azioni di:

- Organizzazione ed allestimento di concerti di musica dal vivo, specie in contesti inusuali ed a beneficio di fasce di pubblico non abituali;
- Organizzazione e diffusione di nuove forme sperimentali ed innovative di spettacolo musicale dal vivo, proponendo commistioni e contaminazioni tra diverse forme d'arte;
- Promozione e realizzazione di seminari, incontri tematici e conferenze sulla musica;
- Realizzazione di concorsi e contest incentrati su nuove forme di linguaggio musicale;
- Realizzazione di interventi di musicoterapia per facilitare la comunicazione non-verbale ed intervenire a livello educativo, migliorando le capacità fisiche, sociali, emozionali, mentali e cognitive degli individui;
- Collaborazione con le realtà del territorio aventi valori ed interesse simili, con Enti pubblici e privati.

- Realizzazione di laboratori e percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado favorendo l'accesso alla musica da parte di tutti, anche rimuovendo ostacoli di ordine sociale o economico
- Organizzazione di Masterclass di approfondimento dove giovani artisti possano confrontarsi con vari aspetti attinenti il linguaggio ed il mondo lavorativo legato alle arti performative;
- Promozione di raccolte fondi per il sostegno ed il finanziamento di progetti e attività affini alle finalità espresse dal presente statuto o a scopo sociale realizzate da e con Associazioni ed Enti presenti sul territorio;

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 4.

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
   - Quote associative e contributi degli aderenti e dei privati;
   - Finanziamenti del fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno all'attività dell'Associazione;
   - Erogazioni liberali di associati e di terzi;
   - Entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
   - Eredità, donazioni e legati con beneficio di inventario;
   - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii;
   - Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
3. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio - consuntivo e preventivo - e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati dell'APS a fondatori, associati, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche – in numero non inferiore a sette – che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono essere socie anche altre APS ed altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS stesse
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:
    a. Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
    b. Senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
    c. Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
    d. In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I Soci hanno diritto:
    a. Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
    b. Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    c. Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

d. Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3. I Soci sono tenuti:
   a. All'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
   b. A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
   c. Al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea. La quota associativa, pari ad almeno 20,00 euro l'anno, è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti corrispondere contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a. Assemblea dei Soci;
   b. Consiglio direttivo;
   c. Presidente;
   d. Organo di controllo;

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovate forme di ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso dalla precedente. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente ove previsto o da altro Socio appositamente eletto in sede Assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
    a. Approva il bilancio ai sensi dell'articolo 13 del Codice e la relazione di attività;
    b. Discute ed approva i programmi di attività;
    c. Elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca. In tali occasioni può assegnare le cariche ai Consiglieri eletti. In mancanza di tale assegnazione la stessa verrà decisa dal nuovo Consiglio direttivo alla prima seduta utile;
    d. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    e. Nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo;
    f. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
    g. Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
    h. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    i. Approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    j. Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    k. Delibera sull'esclusione degli associati;
    l. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
    m. Delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
    n. Delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
    o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 3 dello statuto;
    p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto.
5. Le deliberazioni Assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri, scelti in maggioranza tra i Soci, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo, in mancanza di una precisa determinazione dell'Assemblea che lo ha eletto, individua tra i propri membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Tali cariche possono coincidere su una stessa persona, ad eccezione delle cariche di Segretario e di Presidente e di quest'ultima e quella di Vicepresidente.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o ad esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
    b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'articolo 13 del Codice e la relazione di attività;
    c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
    d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
    e. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    f. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
    g. Delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'articolo 3 dello statuto;
    h. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto;
    i. Ha facoltà di costituire comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni 90 giorni e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio può riunirsi in modalità telematica, nelle forme previste l'art. 10 punto 5 del presente Statuto.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono validate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno o dall'Assemblea, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione oltre che la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'articolo 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato sella revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere collegiale o monocratico.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, se non già individuato dall'Assemblea, è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Associazione e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta

la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle stesse.

Art. 17

Presidente onorario

1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'Associazione.

Art. 18

Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
    a. Il libro dei Soci, con separata indicazione dei Soci volontari;
    b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
    c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 21

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Registrato a Saluzzo addì 17/03/23 al N. 907 Serie 3 Euro #200,00#

Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori:

Quaglia Daniela

Gaggero Giuseppina

Abbadessa Cristina

Mana Gabriella

Abbadessa Beatrice

Costella Noemi

Abbadessa Marco

Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio di Saluzzo